

All. A)

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLA TASSA
SUI RIFIUTI
(IUC-TARI)**

- Approvato con atto Consiliare n. 20 del 28 febbraio 2019
- Modificato con atto Consiliare n. 105 del 20 dicembre 2019
- Modificato con atto Consiliare n. 71 del 25 settembre 2020
- Modificato con atto Consiliare n. del 26 febbraio 2021

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 3 – Soggetto attivo
- Art. 4 – Soggetti passivi
- Art. 5 – Locali ed aree oggetto del tributo
- Art. 6 – Esclusioni dal tributo
- Art. 7 – Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali
- Art. 8 – Riduzioni ed esenzioni
- Art. 9 – Ulteriori riduzioni ed esenzioni
- Art. 9bis – Agevolazioni collegate alla misurazione puntuale
- Art. 10 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni
- Art. 11 – Categorie di utenza
- Art. 12 – Tariffe del tributo
- Art. 13 – Riscossione
- Art. 14 – Dichiarazioni
- Art. 15 – Tributo giornaliero
- Art. 16 – Rimborsi e compensazione
- Art. 17 – Attività di controllo e sanzioni
- Art. 18 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento e della tariffazione ordinaria
- Art. 19 – Riscossione coattiva
- Art. 20 – Entrata in vigore del regolamento

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in attuazione della legge 27/12/2013 n. 147, del D.P.R. 27/4/1999 n. 158, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano il regolamento generale delle entrate tributarie comunali e le disposizioni di legge vigenti.
3. La gestione dei rifiuti nel Comune di Correggio è disciplinata da apposito Regolamento comunale di servizio.

Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo ed anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini occupata da materie prime o materiale necessario al ciclo produttivo che merceologicamente rientra nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili. Rimangono comunque soggette le restanti aree, comprese quelle destinate a stoccaggio di prodotti finiti o semilavorati.

Art. 3 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo del tributo è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo medesimo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 4 – Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o persona giuridica, ne realizzi il presupposto. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nei locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

Art. 5 – Locali ed aree oggetto del tributo

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da almeno tre lati verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte operative, intendendo per tali le aree ove si svolgono attività economiche;
 - c) le aree scoperte operative ad utilizzo discontinuo o saltuario, in relazione alla specifica attività svolta che presenta caratteristiche accertabili di variabilità nel corso dell'anno;
 - d) tettoie, balconi, terrazze, campeggi, cinema all'aperto, parcheggi, magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione se costituiscono aree operative di attività economiche;
 - e) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari;
 - f) I locali accessori a quelli di cui alla lettera a) anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale.
2. Fino al completamento delle operazioni di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie

delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibile nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.

3. La superficie calpestabile per i fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro, per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il vano scala è da misurarsi in pianta una sola volta.
4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
5. Per le aree di cui alla lettera c) del primo comma, in ragione del loro specifico utilizzo, nella determinazione della superficie assoggettabile viene considerato il 30% della superficie operativa totale.

Art. 6 – Esclusioni dal tributo.

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

Locali:

- Locali con utenze domestiche inutilizzati e privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica); nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile deve essere autodichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali;
- Locali con utenze non domestiche privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) che non sono utilizzati per chiusura o accertata sospensione di attività;
- centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, impianti di autolavaggio automatici, superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente all'essiccazione, silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
- vani, porzioni di vani e aree coperte la cui altezza non ne consenta un normale utilizzo, e sia uguale o inferiore a mt. 1,5;
- di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- fabbricati danneggiati non agibili e non abitabili, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

- destinati al solo esercizio di attività sportiva e di norma utilizzati dai soli praticanti. Sono invece soggetti al tributo tutti gli altri locali destinati ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- delle sale di lavorazione delle latterie ove si procede unicamente al lavaggio delle superfici;
- locali adibiti da imprenditori agricoli esclusivamente a ricoveri di attrezzi e mezzi;
- balconi, porticati, tettoie e terrazze che non costituiscono aree operative di cui all'art. 5;
- locali comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile che non siano detenuti o occupati in via esclusiva;
- locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
- locali per i quali il soggetto passivo del tributo è il Comune;

Aree:

- impraticabili, intercluse da recinzione o non presidiate;
- in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- zone di transito e di manovra;
- zone in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi;
- i balconi a sbalzo;
- le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
- aree per i quali il soggetto passivo del tributo è il Comune;

2. Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Art. 7 – Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali

1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora la superficie da assoggettare al tributo risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile al tributo è calcolata considerando, rispetto all'intera superficie dei locali ad uso promiscuo, le percentuali di seguito indicate:
- ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 85%;
 - strutture sanitarie e veterinarie pubbliche e private, per quanto riguarda: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive: 65%;
 - lavanderie a secco e tintorie non industriali: 90%;
 - officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole : 70%;
 - gommisti e autocarrozzerie: 60%
 - elettrauto: 70%;
 - caseifici e cantine vinicole: 55%;
 - macellerie e pescherie: 75%;
 - falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 80%;

- officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 80%;
 - tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 75%;
 - laboratori fotografici o eliografici: 85%;
 - produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 75%;
 - lavorazione materie plastiche e vetroresine: 75%.
 - distributori di carburanti: 90%
2. Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.

Art. 8 - Riduzioni ed esenzioni

1. In caso di aree territoriali interessate da un servizio di raccolta rifiuti a natura stradale (capillarizzata/potenziata), il tributo è ridotto al 40%, sia per la quota fissa che per la quota variabile della tariffa, nei casi in cui la distanza del più vicino punto di conferimento disposto a cura del Gestore superi i 500 metri, restando escluse dal calcolo delle distanze i percorsi su proprietà privata. In caso di aree territoriali interessate da un servizio di raccolta rifiuti a natura domiciliare per tutti i casi di strade pubbliche o private ad uso pubblico non accessibili da parte dei mezzi normalmente in uso, il tributo è ridotto al 40%, sia per la quota fissa che per la quota variabile della tariffa, nei casi in cui la distanza del punto di conferimento più vicino superi i 200 metri (misurabili sulla viabilità pubblica).
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 gg. lavorativi, e ciò abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto applicando alla parte variabile della tariffa una riduzione di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.
3. A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, è concessa una riduzione pari al 20% per la quota variabile della tariffa. Le utenze alle quali è concessa la presente agevolazione sono sottoposte ad attività di verifica e controllo nella misura minima del 5% del numero totale di utenze agevolate. In qualunque momento, incaricati del Comune possono richiedere l'accesso presso l'utenza, al fine di verificare la reale pratica del compostaggio. In caso di rifiuto all'accesso degli incaricati alla predetta verifica da parte dell'utenze, ovvero in caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la suddetta riduzione, verrà recuperata la tariffa indebitamente beneficiata. L'istanza non va presentata se non cambiano le condizioni: va altresì comunicata la cessazione delle stesse.
4. Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e periodiche e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi, risultante dal titolo autorizzativo dell'attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente. Il tributo viene calcolato secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 15.
5. Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente o per le quali non è possibile

disattivare la fornitura dei servizi a rete è prevista l'applicazione di una riduzione pari al 100% sulla parte variabile della tariffa. A tali utenze viene comunque attribuito un contenitore per la raccolta puntuale ma non vengono addebitati gli svuotamenti minimi.

6. Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero è prevista l'applicazione di una riduzione pari al 30% sulla parte variabile della tariffa.
7. Nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale (compresi i locali eventualmente adibiti ad attività agrituristiche) purchè siano in possesso di partita IVA agricola ed a condizione che l'abitazione sia abbinata a concimaia attiva è prevista l'applicazione di una riduzione pari al 30% sulla parte variabile della tariffa.
8. Per le utenze non domestiche il tributo è ridotto, per la sola quota variabile, proporzionalmente alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante esibizione dei formulari o attestazioni rilasciate da soggetti autorizzati, comprova di avere avviato al riciclo.
La quota variabile del tributo non è dovuta per la parte che si ottiene applicando al totale della stessa la percentuale corrispondente al rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati effettivamente avviati al riciclo e la relativa quantità complessiva sulla base dei coefficienti di produzione per la specifica categoria.
La riduzione, che comunque potrà essere determinata fino al 60% della parte variabile del tributo, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al riciclo, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria. Nel calcolo dei quantitativi presi in considerazione sono esclusi i rifiuti conferiti al servizio pubblico, i rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, i rifiuti avviato allo smaltimento e i rifiuti da imballaggi terziari.
9. Per i soggetti esercenti attività agrituristiche, per le quali sia comprovata l'autorizzazione all'attività limitata nell'anno, è riconosciuta una riduzione della parte variabile pari ad 1/365 del tributo dovuto per ogni giorno in cui l'attività è esclusa.
10. A decorrere dal 1/1/2021 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, il tributo è applicato in misura ridotta di due terzi. Nel caso di applicazione della presente riduzione non sono applicabili le riduzioni previste al punto 5) e 6) dell'art. 8.
11. Per le utenze domestiche che attuano il conferimento differenziato presso i centri di raccolta dotati di sistema che permette di quantificare i conferimenti delle singole utenze, sono previsti incentivi con la formula della riduzione, disciplinato secondo i seguenti criteri:
 - il riconoscimento dell'utente avviene attraverso la tessera sanitaria del soggetto passivo TARI e la quantificazione dei materiali conferiti avviene attraverso la contabilizzazione del numero di pezzi conferiti;

- il sistema informatizzato registra ogni accesso ed assegna i relativi punteggi al fine di ottenere una riduzione sulla imposta TARI dovuta per l'anno d'imposta successivo a quello di conferimento;
- i materiali conferiti ai CDR da contabilizzarsi ai fini della riduzione sono i Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE) solo se completi di tutti i loro componenti, nonché altri materiali riportati nella tabella seguente:

Tipologia materiale	Descrizione	Unità di misura
RAEE 1 linea freddo	Frigorifero, congelatore	numero
RAEE 2 grandi bianchi	Lavatrice, lavastoviglie, forni elettrici	numero
RAEE 3 tv e monitor	Monitor computer, tv piatto, tv tubo catodico	numero
RAEE 4 piccoli elettrodomestici	Cellulare, caricabatterie, calcolatrice, spazzolino da denti, rasoio per capelli, rasoio elettrico, sveglia, videocamera, fotocamera, computer (escluso lo schermo), stampante, fax domestico, microonde, phon, frullatore, mixer da cucina	numero
RAEE 5 fonti luminose	Lampadine a risparmio energetico, lampadine, neon	numero
Olio vegetale	Olio da frittura esausto	litro
Olio minerale	Olio motore per veicoli	litro
Accumulatori	Batterie al piombo per autoveicoli e motociclette (non pile comuni)	numero
Rifiuti Ingombranti	Armadi, reti letto, comodini, comò, pezzi di arredo componibili, poltrone, divani, tavoli, gazebo, arredi in genere aventi misure minima di 1 m x 1 m x 0.5 m	numero

- con deliberazione di Giunta Comunale vengono definiti i punteggi attribuiti ad ogni categoria di materiale e la corrispondenza tra punteggio e valore di sconto, espresso in Euro, necessari per determinare le riduzioni da riconoscere ai contribuenti;
 - la riduzione spetta soltanto se il punteggio ottenuto dà origine a una riduzione pari a un minimo di 2 Euro; il punteggio ottenuto può dare origine a riduzioni sino ad un massimo del 30% della parte variabile della tariffa;
 - le riduzioni spettano per anno d'imposta e non sono trasferibili su altri periodi d'imposta.
 - la riduzione, in ogni anno di imposta, è riconosciuta sulla base dei punteggi accumulati dal primo gennaio al 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello di imposta.
- 12.** Per i locali e le aree delle utenze non domestiche detenuti o occupati a seguito di chiusura o accertata sospensione dell'attività e per le quali non è possibile disattivare la fornitura dei servizi a rete è prevista l'applicazione di una riduzione pari al 100% sulla parte variabile della tariffa. A tali utenze viene comunque attribuito un contenitore per la raccolta puntuale ma non vengono addebitati gli svuotamenti minimi.

Art. 9 – Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. In applicazione all'art. 1, comma 660 della legge n. 147 del 2013 sono stabilite le seguenti ulteriori esenzioni e riduzioni:
 - a) esenzione totale per i locali delle istituzioni scolastiche alle cui spese di funzionamento provvede per legge il Comune;
 - b) esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune e in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Servizio Sociale Integrato dell'Unione Comuni Pianura Reggiana;
 - c) possono fruire della riduzione del 50% sia per la quota fissa che per la quota variabile della tariffa prevista le famiglie composte da uno o più componenti pensionati di età superiore ai 65 anni (anni compiuti entro la data del 1° gennaio di ogni anno) con reddito NON superiore:
 - a Euro 10.560,51 lordi annui per un unico componente:
 - per ogni componente oltre il primo si aggiungono Euro 8.580,41 lordi annui.
 - d) possono fruire della riduzione del 4% sia per la quota fissa che per la quota variabile della tariffa prevista per la classe di appartenenza delle ditte esercenti attività industriale e/o artigianale certificate ISO e EMAS. Tali ditte dovranno dichiararsi entro il 30 giugno di ogni anno, in tali condizioni che sarà verificata su sito ufficiale www.sincert.it.
2. L'esenzione di cui ai punti a) e b) è concessa d'ufficio su segnalazione dei servizi comunali competenti.
3. La riduzione di cui al punto c) è concessa annualmente su domanda dell'interessato presentata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento su appositi moduli predisposti dal Comune ed a condizione che dimostri di averne diritto.
4. Ai sensi dell'art. 24 della Legge 164 del 2014, ai soggetti ammessi a partecipare al baratto amministrativo così come disciplinato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 28/09/2018 ed eventuali modifiche intervenute, è riconosciuta una riduzione della tassa rifiuti per l'annualità in corso al periodo di realizzazione del progetto in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere per interventi riguardanti la tutela e la valorizzazione del territorio. L'importo di tale riduzione è pari al valore simbolico comunicato dall'Ufficio Tecnico per il progetto svolto.
L'Ufficio Tecnico è tenuto a trasmettere all'ufficio tributi gli atti riguardanti la definizione dei singoli progetti al fine di individuare i beneficiari di tale riduzione e a comunicare prontamente ogni elemento utile eventualmente sopravvenuto che comporti l'immediata sospensione e/o annullamento di tale agevolazione. Le agevolazioni tributarie concesse per l'attivazione del baratto amministrativo sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse da proventi della tassa sui rifiuti.
5. A decorrere dal 1/1/2020 agli immobili utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo Settore di cui all'art. 79, comma 5 del D.Lgs. 117 del 3/7/2017, destinati

esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonché alle attività di cui all'art. 16, comma 1 lettera a), della legge 20/5/1985 n. 222, si applica una riduzione del 100% relativamente alla quota fissa e alla quota variabile. La riduzione non si applica alla componente collegata alla misurazione puntuale, ma vengono addebitate solamente le vuotature minime previste annualmente dalla deliberazione comunale, senza addebiti per le vuotature eccedenti tali minimi.

6. A decorrere dal 1/1/2020 agli immobili utilizzati dagli enti del Terzo Settore di cui all'art. 82 c.7 del D.Lgs. 117 del 3/7/2017, che non siano ricompresi nel comma precedente, si applica una riduzione del 50% relativamente alla quota fissa e alla quota variabile. La riduzione non si applica alla componente collegata alla misurazione puntuale.
7. Le riduzioni dei commi 5 e 6 sono concesse su richiesta del rappresentante legale dell'ente del Terzo Settore su appositi moduli predisposti dal Comune ed hanno decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Tutti gli enti del Terzo Settore, rientranti nei precedenti commi 5 e 6, dovranno presentare la richiesta di esenzione entro il 30/10/2020 per poter beneficiare dell'esenzione dal 1/1/2020.
8. A favore delle utenze domestiche "residenti" per il solo anno 2021 vengono previste le seguenti agevolazioni:
 - riduzione del 50% della quota variabile della tariffa a favore dei nuclei familiari aventi un valore ISEE ORDINARIO pari o inferiore a euro 8.265,00;
 - riduzione del 50% della quota variabile della tariffa a favore dei nuclei familiari numerosi con almeno 4 figli a carico aventi un valore ISEE ORDINARIO pari o inferiore a euro 20.000,00.
 - L'abbattimento sulla quota variabile della tariffa non comprende la componente collegata alla misurazione puntuale.
 - L'applicazione della riduzione è riconosciuta a pena di decadenza, a condizione che gli interessati presentino, entro il 30/06/2021, una dichiarazione redatta su apposito modello dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso all'agevolazione oltre che allegare copia dell'attestazione del reddito ISEE ordinario in corso di validità alla data di presentazione della relativa dichiarazione.
 - Nel caso di applicazione della presente riduzione non è applicabile la riduzione prevista alla lettera c) comma 1 dell'art. 9.

Art. 9bis – Agevolazioni collegate alla misurazione puntuale

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 del presente regolamento, il Comune, contestualmente all'approvazione delle tariffe, in caso di applicazione del metodo che prevede la misurazione volumetrica della frazione indifferenziata e l'applicazione di una tariffa puntuale, può prevedere agevolazioni per i soggetti la cui produzione di rifiuti è condizionata da fattori indipendenti dalla propria volontà.
2. Alle utenze domestiche con soggetti, non ricoverati in strutture sanitarie e/o di accoglienza, che utilizzano ausili per incontinenza o per stomie, la cui fornitura è autorizzata e supportata dall'AUSL di Reggio Emilia, non vengono addebitate le

vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale. L'agevolazione viene concessa previa presentazione di apposita richiesta.

3. Alle utenze domestiche con bambini residenti di età inferiore a 30 mesi non vengono addebitate le vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale. L'agevolazione viene concessa d'ufficio, sulla base delle risultanze anagrafiche.
4. Alle utenze domestiche con bambini di età inferiore a 30 mesi non residenti, avuti in affido familiare, non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale. L'agevolazione viene concessa limitatamente al periodo di affidamento, previa presentazione di dichiarazione di affido familiare, e per il medesimo periodo di affidamento il numero dei componenti del nucleo familiare viene aumentato per ogni bambino in affido familiare.
5. Tenuto conto della particolarità del rifiuto assimilato prodotto e dei vincoli igienico-sanitari presenti nelle strutture sanitarie, agli Ospedali, Centri diurni, Case di riposo per anziani e Centri di residenza per persone non autosufficienti viene applicato alla parte variabile della tariffa determinata con misurazione puntuale, uno sconto del 50% sul costo delle vuotature eccedenti le minime.
6. Le agevolazioni di cui ai commi 2 e 4 sono concesse su domanda dell'interessato presentata, entro 60 giorni dalla data in cui si verifica la condizione, su appositi moduli predisposti dal Comune. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sulle dichiarazioni al fine di verificare la rispondenza con quanto dichiarato.

Art. 10 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

1. Le agevolazioni, che da regolamento agiscono sulla quota variabile, vengono calcolate sull'importo della stessa quota al netto della percentuale di riduzione, introdotta in caso di applicazione della misurazione puntuale e non agiscono, tranne che nei casi previsti al precedente art. 9-bis comma 5, sull'addebito delle vuotature sia minime che eccedenti le minime del contenitore indifferenziato.
2. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto.

Art. 11 – Categorie di utenza

1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:
 - a) Per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;
 - b) Per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.
2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a) domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono quelle relative a nuclei familiari che hanno stabilito la loro residenza sul territorio comunale come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche

residenti può essere determinato diversamente da quanto risulti nello stato di famiglia anagrafico, solo nei seguenti casi:

- documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero;
- attività di studio o lavoro per periodi superiori a sei mesi, debitamente documentata, ove si dimostri che il soggetto non è in condizioni di fare ritorno quotidianamente al luogo di residenza.

Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro fuori dei casi sopra descritti.

Nel caso in cui l'abitazione sia occupata anche da altri soggetti estranei al nucleo anagrafico, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al presente regolamento. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, limitatamente al caso in cui non sia possibile dividere le superfici occupate da ogni singolo nucleo familiare, il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

- b) domestiche non residenti; le utenze domestiche non residenti sono quelle relative a persone che hanno stabilito la residenza in altre unità immobiliari o fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a due nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in due unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

2bis. Se parte di un'utenza domestica, residente o non residente, è destinata ad attività di "bed and breakfast" o "affittacamere", il numero dei componenti ai fini della determinazione della tariffa è dato dalla somma del numero dei residenti e della metà, arrotondata per eccesso, del numero dei posti letto disponibili per il pernottamento, come dichiarati nella segnalazione certificata di inizio attività.

3. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tenuto conto delle specificità territoriali e della tipologia di rifiuto prodotto. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

Art. 12 - Tariffe del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e gli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate.
4. La raccolta dei rifiuti sul territorio comunale avviene direttamente a domicilio per la frazione di rifiuto indifferenziata e per le altre frazioni ove previsto. Tale modalità rende necessaria la consegna gratuita a ciascun contribuente degli appositi contenitori.
5. I contenitori del rifiuto indifferenziato sono associati all'utenza cui sono destinati e pertanto, nel caso di cessazione/variazione dell'utenza, devono essere riconsegnati al Gestore entro 60 giorni dall'evento. In caso di mancata restituzione entro tale termine verrà addebitato un rimborso spese forfettario, definito annualmente in fase di definizione delle tariffe. Saranno inoltre addebitati all'intestatario dell'utenza tutti gli svuotamenti registrati dal gestore, anche successivamente alla data di cessazione, fino alla data di riconsegna del contenitore.
6. Le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e si compongono di una quota fissa e di una quota variabile.
7. La quota variabile della tariffa può essere calcolata in parte sulla base della misurazione puntuale dei rifiuti indifferenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta. I relativi parametri sono definiti annualmente e contestualmente alla deliberazione di approvazione delle tariffe e riguardano:
 - a. La riduzione percentuale della quota variabile a fronte della misurazione puntuale;
 - b. Il tariffario delle vuotature del contenitore del rifiuto indifferenziato sulla base del volume dello stesso. Il tariffario unitario agisce sia per le vuotature minime addebitate che per quelle eccedenti le minime;
 - c. Il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze domestiche sulla base del volume del contenitore del rifiuto indifferenziato, tenendo conto anche del numero dei componenti della famiglia;
 - d. Il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze non domestiche;
 - e. L'importo del rimborso spese forfettario, in relazione alla tipologia del contenitore del rifiuto indifferenziato, per mancata restituzione dello stesso contenitore, entro 60 giorni dalla data di cessazione o trasferimento dell'utenza.
8. In caso di non ritiro da parte dell'utente del contenitore del rifiuto indifferenziato, il Comune addebita la quota puntuale relativa alle vuotature minime previste per il contenitore da 40 litri per le utenze domestiche e la quota puntuale relativa alle vuotature minime previste per i contenitori da 120 litri per le utenze non domestiche.

9. L'addebito relativo alle vuotature minime viene inserito negli avvisi di pagamento dell'anno di riferimento, mentre l'addebito relativo alle eventuali vuotature eccedenti i minimi viene inserito nel primo avviso dell'anno successivo.
10. Le vuotature dei contenitori del rifiuto residuo domestico, effettuate direttamente dall'utenza presso le Ecostation informatizzate, così come quelle effettuate tramite il servizio di ritiro "porta a porta" da parte del gestore, concorrono al calcolo della quota puntuale della tariffa. Una volta superato il numero minimo di vuotature previsto per la singola specifica utenza, ogni vuotatura aggiuntiva, che sia effettuata con il sistema di raccolta "porta a porta" o direttamente presso l'Ecostation, ha un costo definito annualmente nel piano tariffario.
11. Le vuotature minime sono correlate alla tipologia del contenitore in dotazione e, nel caso l'utenza abbia a disposizione più di un contenitore, sono conteggiate ed addebitate per ogni singolo contenitore. In caso di contenitori assegnati per un periodo inferiore all'intero anno, le vuotature minime sono proporzionate ai giorni di assegnazione, arrotondandole al numero intero più vicino.
12. All'utenza non domestica, che abbia attivi più contratti per gli stessi locali e che abbia in dotazione un solo contenitore, il conteggio delle vuotature viene ripartito tra i vari contratti attivi.
13. Sono escluse dalla misurazione puntuale le utenze domestiche di solo garage, in quanto prive di contenitore, per le quali sarà applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99 per la sola quota fissa.
14. E' vietata l'esposizione di rifiuti indifferenziati mediante contenitori o sacchi non autorizzati: tale esposizione è sanzionata sulla base del regolamento di gestione dei rifiuti e della normativa vigente.
15. Sono esclusi dall'applicazione della misurazione e tariffazione puntuale, le categorie di utenze non domestiche relative ai banchi di mercato, alle quali viene applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, calcolando la parte variabile senza l'applicazione della riduzione per le utenze che attuano la raccolta puntuale; tale opzione può essere utilizzata anche in altri casi eccezionali, in accordo tra Comune e Gestore, mediante previsione inserita nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe.
16. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma 3, si intendono prorogate la tariffe in vigore.
17. In caso di mancata approvazione da parte dell'Autorità di Ambito regionale del piano finanziario del tributo, entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio, il tributo sarà versato per la prima rata in acconto, utilizzando le tariffe valide per l'anno precedente e successivamente sarà operato un conguaglio, ad avvenuta approvazione del piano finanziario e delle tariffe per l'annualità di competenza.

Art. 13 – Riscossione

1. Il versamento del tributo deve avvenire esclusivamente mediante il modello F24 o l'apposito bollettino postale, che verrà inviato ai contribuenti in allegato al prospetto di liquidazione del tributo.
2. Il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:

- a) 31 maggio: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio – giugno;
- b) 2 dicembre: è liquidato il conguaglio tariffario relativo al periodo gennaio-giugno e l'acconto relativo al periodo luglio-dicembre.

2-bis. La liquidazione degli acconti è effettuata, fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe ed ai criteri deliberati l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile

3. Il tributo non è dovuto se di importo uguali o inferiore a 12 euro su base annua.

Art. 14 – Dichiarazioni

- 1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare al Comune apposita dichiarazione delle superfici da assoggettare alla Tari, ovvero da modificare o cessare, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data in cui si verifica il fatto che ne determina l'obbligo.
- 2. All'atto della presentazione della dichiarazione il Comune rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.
- 3. La dichiarazione produce effetti dalla data di inizio occupazione ovvero di variazione o cessazione e sarà ritenuta valida anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari al calcolo del tributo; in tal caso la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro i termini di cui al comma 1. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
- 4. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
- 5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, nel numero degli occupanti l'abitazione, nella tipologia del contenitore in dotazione, o in qualunque altro elemento o dato che comporti un aumento o una diminuzione di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi e gli importi dovuti sono calcolati di regola a conguaglio ed addebitati in relazione al singolo periodo. In caso di variazioni che producono diminuzione della tariffa, gli effetti intervengono dalla data di effettiva variazione solo se la dichiarazione o la relativa comunicazione sono prodotte entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

6. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni, esclusioni o agevolazioni del tributo devono essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo, e gli effetti si producono a decorrere dalla data dell'evento dichiarato. La cessazione della condizione per la quale è stata richiesta la riduzione o l'esclusione o l'agevolazione del tributo dovrà essere comunicata presentando l'apposito modulo predisposto dal Comune entro il 31 gennaio dell'anno successivo, e gli effetti si producono a decorrere dalla data dichiarata.
7. L'applicazione delle percentuali di riduzione di cui all'art. 7 nonché l'esenzione di superfici determinate ai sensi dell'art. 2 sono riconosciute a condizione che il produttore dichiari a pena di decadenza l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. La dichiarazione dovrà indicare le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologia di rifiuti prodotti, distinti per codice CER.
E' facoltà del Comune di effettuare controlli e richiedere documentazione in ordine alla circostanze oggetto della dichiarazione di cui sopra, ed ove fosse riscontrata la non produzione dei rifiuti speciali, sarà disposta la decadenza dal beneficio.
8. L'applicazione della riduzione di cui al comma 8 dell'art. 8 è consentita a condizione che gli interessati presentino entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione redatta su modello predisposto dal Comune, attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale e la quantità dei rifiuti avviati al riciclo nell'anno precedente, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti. La differenza, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto di successivi pagamenti.
Su richiesta del Comune, il produttore che ha beneficiato dell'esenzione deve presentare documentazione attestante l'attività svolta dal soggetto incaricato del recupero dei rifiuti (dichiarazione MUD, formulari di identificazione, registri di carico e scarico).
9. Per le superfici già soggette al Tares e che non hanno subito variazioni non vi è obbligo di nuova dichiarazione ai sensi del presente articolo.

Art. 15 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
3. Il tributo giornaliero è commisurato per ciascun metro quadrato di superficie occupata e rapportando la tariffa annuale ai giorni di occupazione. Per le utenze che si avvalgono della raccolta puntuale tramite i contenitori assegnati, la tariffa è maggiorata del 50% per la parte fissa e variabile, senza maggiorazione sul costo degli svuotamenti. Per le utenze che non si avvalgono della raccolta puntuale tramite i contenitori assegnati, la tariffa è maggiorata del 100%.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

Art. 16 – Rimborsi e compensazione

1. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale, calcolato con maturazione giorno per giorno e decorrenza dalla data di pagamento.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tributo comunale sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
5. Non si rimborsano le somme uguali o inferiori ad €.12,00 su base annua.

Art. 17 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge 147 del 2013 e nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

4. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, sarà notificato atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
8. Le sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
9. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
10. Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tributo, sanzione ed interessi non supera euro 12,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

Art. 18 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento e della tariffazione ordinaria

1. Su richiesta del contribuente, nell'ipotesi di accertata situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, il Funzionario Responsabile può concedere la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da tariffazione ordinaria secondo i criteri precisati con deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 19 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva potrà essere effettuata direttamente dal Comune o affidata a soggetti terzi nei modi di legge, conformemente ai poteri ed alla procedure previste dalle disposizioni vigenti, oltre che in base alle disposizioni di cui alla Legge n. 160/2019 per quanto attiene agli accertamenti esecutivi.
2. Ai sensi dell'art.3, comma 10 del D.L. n. 16/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi,

non sia superiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 20 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2021.